

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6557 del 07/12/2017
Oggetto	Proponente: HERAmbiente S.p.A., Viale Berti Pichat. 2/4, Bologna Variazione dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m. relativa al centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna, ai sensi dell'art 208 del dlgs 152/2006 e s.m. Sesta modifica
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6755 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sette DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Proponente: HERAmbiente S.p.A., Viale Berti Pichat. 2/4, Bologna

CODICE FISCALE/P.IVA BO 02175430392

Variatione dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m. relativa al centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna.

Decisione

1. Dispone di modificare l'autorizzazione¹ ad HERAmbiente S.p.A., Viale Berti Pichat. 2/4, Bologna, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, relativa alla gestione del centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna, stabilendo quanto segue:

- Il punto prescrittivo 4 dell'allegato 1 della relazione della conferenza di servizi allegata alla determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016 è sostituito dal seguente punto:

4. Capacità ricettiva:

La capacità annua massima ricettiva dei rifiuti conferibili all'impianto è di 163.000 t, di cui:

- a) 60.000 t/a massimo di rifiuti urbani non differenziati, identificati dal CER 200301;
- b) 120.000 t/a massimo degli altri rifiuti urbani diversi da quelli identificati dal CER 200301 e dei rifiuti speciali non pericolosi esclusi quelli di cui alla successiva lett. c) ;

¹ emessa con delibera della Provincia di Bologna n. 124/2012 modificata con delibere della Giunta Provinciale di Bologna n. 160/2012, n. 332/2014, n. 409/2014 e determinate dirigenziali ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 del 10/05/2016 e DET-AMB-1472 del 21/03/2017

- c) 3.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, identificati dai CER 160214, 160216, 200136, 160211*, 160213*, 200123*, 200135*, esclusi quelli gestiti dal centro di raccolta dei rifiuti urbani²,
- Viene aggiunta la seguente prescrizione:
Il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui al precedente punto 4 lett. b) assoggettati alle operazioni di smaltimento D13 e D15 di cui all'allegato B alla parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. rimane invariato rispetto alle precedenti autorizzazioni, cioè pari a 100.000 t.
2. Dispone che rimangano invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite dalla delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m.³
 3. Avverte che qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre il 19/04/2022, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, cioè entro il 19/10/2021, apposita domanda⁴ all' autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;
 4. Da atto che le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (*trentanove/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state riscosse in data 23/11/2017;
 5. Demanda all'Unità Rifiuti e Bonifiche ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione ad HERAmbiente S.p.A., Bologna, in qualità di gestore dell'impianto ed al Comune di Bologna ed all' Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

² Ai sensi del D.M.8 aprile 2008 modificato dal D.M. 13 maggio 2009

³ vedi punto 1

⁴ scaricabile dal sito www.arpa.emr.it nella pagina http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/

Motivazioni

1.1 HERAmbiente S.p.A. svolge la gestione del centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m.

In particolare l'autorizzazione prescrive la seguente capacità ricettiva

4. Capacità ricettiva:

- a) *La capacità annua di stoccaggio e selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati, identificati dal CER 200301, è pari a 60.000 tonn/a;*
- b) *La capacità annua di stoccaggio dei rifiuti urbani, esclusi quelli di cui alla precedente lettera a), e dei rifiuti speciali non pericolosi è pari a 100.000 tonn;*
- c) *La capacità di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, identificati dai CER 160214, 160216, 200136, 160211*, 160213*, 200123*, 200135*, esclusi quelli gestiti dal centro di raccolta dei rifiuti urbani⁵, è pari a 3.000 tonn/anno*

1.2 In data 23/11/2017 HERAmbiente S.p.A., Bologna ha presentato istanza⁶ di variazione dell'autorizzazione unica vigente⁷ ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. per la gestione dell'impianto in oggetto.

L'istanza riguarda l'incremento della quantità annua dei rifiuti di cui al punto prescrittivo 4. lett. b)⁸ dell'allegato 1 della relazione della conferenza di servizi allegata alla determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016, da 100.000 t a 120.000 t.

Il gestore dichiara che questo incremento non modifica la capacità ricettiva complessiva dell'impianto che rimane pari a 163.000 t/a.

Le ragioni della richiesta sono essenzialmente dovute al forte incremento di talune tipologie di rifiuti urbani da raccolta differenziata e, in particolare la frazione organica identificata dal CER 200108 e la frazione vetrosa identificata dal CER 150106 e 150107 ed alla conseguente riduzione dei rifiuti urbani non differenziati identificati dal CER 200301.

⁵ Ai sensi del D.M.8 aprile 2008 modificato dal D.M. 13 maggio 2009

⁶ Acquisita agli atti di ARPAE Sac Bologna con PGB0/2017/27209 del 23/11/2017

⁷ Delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 160/2012, n. 332/2014, n. 409/2014 e determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016

⁸ trattasi di rifiuti urbani diversi da quelli identificati dal CER 200301 e dei rifiuti speciali non pericolosi esclusi quelli identificati dai CER 160214, 160216, 200136

Con nota inviata tramite e mail in data 4/12/2017 il gestore evidenzia inoltre che sta per essere raggiunto il quantitativo di 100.000 t/a di rifiuti urbani diversi da quelli non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto prescrittivo 4. lett. b) dell'autorizzazione vigente:

Rif. DET AMB n. 1391 del 10/05/2016	Tipologia rifiuto	Codice EER	t conteggiate al 09/11/2017	Capacità autorizzata (t/a)
p.to 4. a)	Rifiuto urbano indifferenziato	200301	30.386	60.000
p.to 4. b)	Rifiuto urbano differenziato Rifiuto speciale non pericoloso	200108 (Organico)	51.890	100.000
		150106 – 150107 (Vetro)	39.576	
		200303 (Spazzamento stradale)	7.817	
		Altri	266	
		TOTALE	99.549	
p.to 4. c)	Rifiuto speciale pericoloso e non pericoloso	160214 - 160216 - 200136 - 160211* - 160213* - 200123* - 200135*	40,1	3.000

Nell'istanza presentata, il gestore specifica che il notevole incremento della frazione organica (CER 200108) rispetto agli anni precedenti, è conseguente ai lavori in corso di realizzazione del nuovo impianto di produzione di biometano e di ammendante compostato misto nel sito di Sant'Agata Bolognese, che ha determinato la deviazione di una parte importante del flusso di questi rifiuti nel centro intermedio in oggetto, preventivamente all'invio ad altri impianti di recupero siti nel territorio regionale; inoltre, l'attivazione di politiche di raccolta differenziata molto spinta da parte di numerosi Comuni ha determinato un oggettivo incremento di dette frazioni organiche.

Riguardo, invece, alla raccolta differenziata della frazione vetrosa, l'incremento di detta frazione deriva dai lavori in corso per la realizzazione della nuova stazione di trasferimento di Modena di imminente apertura, che ha reso necessaria la deviazione presso il centro intermedio in oggetto di parte importante di questi flussi prodotti nel territorio modenese

Il gestore dichiara anche che:

- il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui al punto 4 lett. b) dell'autorizzazione vigente, assoggettati alle operazioni di smaltimento D13 e D15 di cui all'allegato B alla parte quarta del d.lgs 152/2006 e s.m. rimane invariato rispetto alle precedenti autorizzazioni, cioè pari a 100.000 t.

- la richiesta non prevede alcuna modifica all'elenco dei rifiuti conferibili, al lay out autorizzato dell'impianto, né alle aree di stoccaggio ed alle modalità di gestione degli spazi e dei rifiuti

1.3 La richiesta presentata non prevede alcun aumento della capacità ricettiva complessiva, che rimane invariata a 163.000 t/a, nessun incremento specifico sulle quantità annue di rifiuti da assoggettare alle operazioni di smaltimento D13 e D15, né modifiche alle modalità di gestione degli spazi a disposizione; pertanto, si ritiene che la modifica proposta, consistente in un incremento dei quantitativi annui di talune tipologie di rifiuti e nella conseguente diminuzione dei quantitativi annui di altre tipologie, non rientri tra le modifiche da assoggettare a procedura di verifica ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e e s.m. e della L.R. 9/99;

1.4 Si ritiene che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 per le quali deve essere attivata la procedura di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 e conseguentemente anche la conferenza di servizi, non richiedendo la tipologia di modifica richiesta alcun specifico parere di competenza di enti terzi;

1.5 La relazione tecnica conclusiva dell'U.O. Rifiuti⁵ esprime parere favorevole all'istanza di modifica presentata, con condizioni e prescrizioni recepite nel presente provvedimento

1.6 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S. A. C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁴ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ Agli atti PGBO/2017/28196 del 5/12/2017

⁴ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39 del 12 dicembre 93 e l'art. 3 bis - c. 4 bis - del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.